

SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DELLA COMUNITA' DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO. REGOLAMENTAZIONE

Sommario

Art. 1 – Principi Generali.....	1
Art. 2 – Condizioni per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica	1
Art. 3 – Criteri e disposizioni per le sedute in modalità telematica	2
Art. 4 – Partecipazione e svolgimento della seduta	2
Art. 5 - Criteri per la convocazione delle sedute presso più sedi collegate in videoconferenza	3
Art. 6 - Norme Finali.....	3

Art. 1 – Principi Generali

Al fine di garantire la massima partecipazione dei componenti della Comunità del Parco o dei suoi organismi di rappresentanza, le sedute istituzionali degli organi collegiali del Parco del Ticino possono svolgersi mediante modalità telematica in videoconferenza, con la partecipazione a distanza dei suoi componenti, compreso il Presidente, il Segretario Generale e gli uffici di supporto.

Art. 2 – Condizioni per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica

Per modalità telematica si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non è ammessa la partecipazione in modalità di solo audio su proposte aventi carattere deliberativo.

L'adunanza in modalità telematica è consentita per le adunanze ordinarie e straordinarie per garantire la massima partecipazione di tutti i componenti degli organi collegiali.

Il Presidente informa preventivamente gli aventi diritto della convocazione della Comunità in modalità telematica e fornisce ad ogni componente le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato. Ciascun Sindaco si impegna a inviare nel più breve tempo possibile i nominativi dei delegati, al fine di permettere l'organizzazione della seduta.

Ciascun partecipante alle riunioni telematiche è personalmente responsabile del corretto utilizzo, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo.

Possono essere disposte dal Presidente adunanze in modalità mista (da remoto e in presenza presso una sola sala) qualora i sistemi telematici e l'organizzazione della sala possano garantire il corretto svolgimento delle sedute nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e di eventuali prescrizioni e limitazioni nell' utilizzo delle sale. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra membri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 3 – Criteri e disposizioni per le sedute in modalità telematica

La validità delle sedute in modalità telematica è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo svolgimento della seduta avviene attraverso il supporto di una piattaforma dedicata e l'espressione del voto deve avvenire con modalità che garantisca inequivocabilmente la volontà del dichiarante (appello nominale, sistema di certificazione o votazione per iscritto tramite strumenti quali chat messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza di cui è possibile la conservazione agli atti dell'espressione di voto);
- il Presidente e il Segretario Generale, ognuno per quanto di competenza, devono poter accertare con sicurezza l'identità di coloro che partecipano ed intervengono in videoconferenza, poter regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, accertare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- tutti i componenti devono poter partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno su un piano di perfetta parità;

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere sospesa e/o rinviata. Nel caso di riapertura della seduta in seguito alla sospensione si provvederà alla verifica del numero legale.

Restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Le sedute telematiche sono aperte ai componenti degli organi e a coloro che hanno diritto di intervenire per statuto, ai funzionari invitati a partecipare e a terzi invitati quali relatori.

La pubblicità della seduta è garantita attraverso lo streaming e/o la pubblicazione integrale della registrazione sulla homepage del sito internet del Parco.

Art. 4 – Partecipazione e svolgimento della seduta

La presenza dei membri della Comunità è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Generale, mediante appello nominale degli aventi diritto che consenta la verifica degli accessi di collegamento, l'identificazione dei partecipanti e la sussistenza del numero legale

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei membri della Comunità attraverso un link dedicato con nome utente e password

Le modalità di intervento sono coordinate dal Presidente nel rispetto dell'ordine cronologico di iscrizione a parlare. Il Presidente garantisce l'ordinato svolgimento della seduta e il rispetto delle norme statutarie di comportamento.

Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Tutte le sedute in videoconferenza sono registrate a cura del Parco del Ticino.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente e l'indicazione dell'ora di chiusura. Dichiarata la chiusura della seduta si procederà immediatamente a sospendere la registrazione, ancorché vi siano membri ancora collegati.

Art. 5 - criteri per la convocazione delle sedute presso più sedi collegate in videoconferenza

E' ammessa la organizzazione delle sedute della Comunità del Parco presso più sedi collegate fra loro in videoconferenza e identificate all'atto della convocazione. In tal caso lo svolgimento della seduta si considera in presenza e i collegamenti da remoto fuori dalle sedi identificate sono ammessi con la sola funzione di audizione senza computo ai fini del numero legale e dell'espressione del voto.

Il Presidente garantisce la propria presenza presso la sede centrale dell'Ente da cui viene gestita la seduta, fatta salvo diversa e motivata disposizione.

L' identificazione delle sedi, a cura del Presidente, terrà conto della prossimità territoriale ai Comuni, suddivisi per province. I partecipanti alla seduta potranno comunicare con congruo anticipo la partecipazione all'adunanza presso una sede diversa da quella territorialmente assegnata. Presso ciascuna delle sedi designate per lo svolgimento della seduta con collegamento in videoconferenza, sarà presente personale incaricato dal segretario generale e dal direttore per l'accertamento del numero legale e per il controllo delle operazioni di voto, nonché, ove possibile un membro del CdG in rappresentanza del Presidente.

Art. 6 - Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano le norme nazionali e regionali nonché le disposizioni dello statuto.